

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV**  
**n. 69-A**

**Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari**

**(RELATORE COVI)**

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE**

CONTRO IL SENATORE

**ROCCO VITO LORETO**

**per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale**  
**(diffamazione)**

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**(MARTELLI)**

**il 18 dicembre 1992**

---

**Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1993**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 20 novembre 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il Senatore Loreto per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione).

In data 18 dicembre 1992 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 5 gennaio 1993 e deferita alla Giunta il 21 gennaio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 9 febbraio 1993.

Il Senatore Loreto è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 9 febbraio 1993, nel corso della quale ha altresì presentato altresì documentazione scritta.

La domanda di autorizzazione a procedere trae origine da querela proposta nei confronti del senatore Loreto dal signor Giovanni Prenna a seguito di un comizio tenuto il 9 agosto 1992 in Castellaneta, durante il quale quale il Senatore Loreto, sindaco di quel Comune, aveva profferito frasi dal signor Prenna ritenute diffamatorie.

Le frasi incriminate sono le seguenti: «Un certo Prenna, un rubizzo, un paonazzo, un rotondetto assessore per antonomasia..., quello che diceva - quando si facevano le giunte - io non mi posso ritirare a casa se non mi date l'assessorato, mia moglie non mi fa entrare, io devo portare il pane a casa»; e poi: «L'assessore Prenna, l'assessore all'urbanistica, quello che svendeva ai

privati il Comune - devo sempre aggiungere la domanda rituale - forse perché percepiva il pizzo?».

Il fatto che tali frasi siano state pronunciate nel corso del comizio non è stato contestato dal senatore Loreto, il quale ha sostenuto invece la manifesta infondatezza dell'accusa, in quanto le frasi non avrebbero carattere diffamatorio se si considera che esse sono state pronunciate nel contesto di una accesa polemica politica riguardante fatti attinenti all'amministrazione del Comune di Castellaneta, nel corso della quale erano anche state assunte iniziative provocatorie nei suoi confronti, come l'avvenuta affissione di locandine riproducenti il frontespizio di altra domanda di autorizzazione a procedere a suo carico per il reato di omessa richiesta di autorizzazione all'installazione di impianto di innocuizzazione ed eliminazione di rifiuti (articolo 25 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915).

La Giunta ha tuttavia rilevato che la domanda di autorizzazione a procedere non appare dettata da alcun intento persecutorio; infatti l'ipotesi che nella fattispecie possa ricorrere il reato di cui all'articolo 595 del codice penale non appare manifestamente infondata; nè può sussistere un intento persecutorio di natura soggettiva da parte dell'autorità giudiziaria inquirente là dove l'esercizio dell'azione penale discende dalla proposizione della querela della parte che pretende di essere stata diffamata.

Per tali motivi la Giunta, a maggioranza, ha deliberato di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

Covi, relatore